



Venezia, 3 marzo 2017

Prot. n. 183

Spett.le

Città Metropolitana di Venezia
Servizio Politiche Ambientali
c.a. dott.ssa Sofia Memoli

e p.c.

CO.MET.FER S.p.A.
Via Piovega
31040 Cessalto (TV)
cometfer@legalmail.it

Veritas S.p.A.
Direttore Divisione Ambiente e Servizi
Pubblici Locali
dott. Renzo Favaretto

INVIO TRAMITE PEC

Oggetto: Parere in ordine alla sussistenza o meno della *privativa Comunale sul servizio di raccolta dei rifiuti urbani avviati a recupero.*

Si riscontra con la presente la Vs. richiesta di parere trasmessaci con Nota prot. 12782 del 14/2/2017 in ordine all'argomento in oggetto.

In primo luogo si precisa che, diversamente da quanto previsto dall'art. 21 comma 7 del D.lgs. 22/1997 (ora abrogato), che escludeva espressamente dalla privativa comunale le attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, non ci risulta sussistere una espressa disposizione in tal senso né nel D.lgs. 152/2006 né in altra normativa vigente in materia.

Si rende pertanto necessario rispondere al quesito in via interpretativa richiamando i riferimenti normativi che disciplinano la materia in questione nel territorio di competenza del Vostro Ente.

Si premette che nell'ordinamento giuridico dei servizi pubblici prestati sul territorio, il concetto di "privativa" si applica a quei servizi (definiti "Servizi Pubblici Locali") per i quali l'Ente pubblico titolare della relativa competenza ha disposto di affidarne la gestione in esclusiva a soggetti selezionati secondo una delle forme previste dalla normativa nazionale e comunitaria (gara, in-house, partenariato pubblico-privato).

È pertanto rilevante individuare se, ai sensi della normativa applicabile nel settore di riferimento, una determinata attività rientri nell'ambito di un servizio pubblico locale, nel qual caso la sua gestione è riservata esclusivamente al soggetto gestore del servizio incaricato dall'Ente pubblico competente.

Nel settore dei rifiuti urbani, la vigente normativa di riferimento è disciplinata dai legislatori regionali, che sono stati chiamati dal legislatore nazionale (ai sensi del comma 186.bis dell'art. 2 della L. 191/2009) ad attribuire le funzioni già esercitate dalle ex Autorità d'Ambito ora soppresse, tra cui la funzione di affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Nel Veneto l'affidamento del servizio pubblico rifiuti urbani ed assimilati è quindi ora disciplinato dalla LRV 52/2012, emanata espressamente in attuazione del citato comma 186 bis art. 2 della L.191/2009.



Tale legge regionale veneta affida la competenza in materia di affidamento del servizio pubblico rifiuti urbani ed assimilati ai Consigli di Bacino, enti con personalità giuridica costituiti tra i Comuni appartenenti ad un bacino territoriale, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio rifiuti.

L'art. 3 comma 6 della LRV 52/2012 attribuisce ai Consigli di Bacino la competenza in materia di *"indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, **avvio a smaltimento e recupero**"*

Pertanto la legge regionale veneta ricomprende anche l'avvio a recupero (e quindi la raccolta di rifiuti avviati a recupero) nel perimetro del servizio pubblico rifiuti affidato in esclusiva al gestore, e quindi nel perimetro della privativa.

Tale perimetrazione del servizio pubblico rifiuti adottata dal legislatore veneto, estesa anche ai rifiuti avviati a recupero, è del resto conforme a quella ora prevista dal legislatore nazionale che al comma 4 dell'art. 25 del DL 1/2012 ricomprende nella gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani le attività di "raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero".

Una disciplina specifica è riservata ai rifiuti speciali assimilati prodotti da utenze non domestiche. Per essi l'art. 1 comma 649 della L.147/2013 (istitutiva della TARI) stabilisce che *"per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al **riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati"*.

La normativa TARI pertanto introduce la possibilità per i produttori di rifiuti speciali assimilati di avviarli al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza quindi servirsi del gestore pubblico, beneficiando in tal caso di una riduzione di tariffa variabile.

Ad esito dell'interpretazione dei riferimenti normativi sopra tracciati, si ritiene pertanto che nel Veneto il **servizio di raccolta di rifiuti urbani avviati a recupero debba esser gestito in via esclusiva solo dal gestore affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani**, secondo quanto disposto dal Consiglio di bacino competente per territorio.

Si precisa al riguardo che a seguito delle delibere adottate dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, in continuità con le delibere adottate dai Comuni prima della sua costituzione, nel Bacino Venezia il servizio pubblico rifiuti è affidato al gestore Veritas S.p.A. (o alle sue controllate Alisea S.p.A. e ASVO S.p.A.) in tutti i 45 Comuni del Bacino, eccetto solamente il Comune di Cona che ha peraltro anch'esso avviato le procedure per l'affidamento del servizio a Veritas S.p.A.

La scadenza di tale affidamento a Veritas S.p.A., o alle sue controllate, è attualmente diversificata nei vari Comuni, ma per la maggior parte di essi (36 su 45) è fissata al 2038, scadenza verso la quale si stanno allineando anche gli affidamenti in corso o di prossima attivazione nei residui Comuni.

È invece consentito al produttore di rifiuti speciali assimilati (e quindi solo utenze non domestiche) l'avvio a riciclo diretto o tramite soggetti autorizzati, senza servirsi del gestore.

In conclusione, si suggerisce di riqualificare formalmente nei seguenti termini, seppur a parità di effetti sostanziali, la prescrizione di cui all'art. 2 del Vs. provvedimento n.1081778 del 22/12/2016 di autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti metallici rilasciata alla ditta CO.MET.FER S.p.A.:

*"non potranno esser ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso **l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della LRV 52/2012**"*



Ci si riserva di intervenire nuovamente nell'interpretazione della fattispecie sollevata nel Vs. quesito qualora subentrassero nuove normative o pronunce giurisprudenziali che dovessero modificare il quadro qui tracciato.

A vs. disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti

Il Direttore
Dott. Paolo Diprima
f.to¹

¹ I documenti firmati in originale sono conservati presso la Sede dell'Ente